STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 160

Procedimento per la dichiarazione e decorrenza della decadenza

La decadenza e' dichiarata, nei casi previsti dal precedente articolo, sulla semplice constatazione del fatto che vi da' luogo. Nelle ipotesi previste dalla lettera d) dell'articolo precedente, ove sorgano dubbi sulla volontarieta' della mancata assunzione o riassunzione del servizio, nonche' sulla volontarieta' dell'assenza dal servizio, puo' essere concesso un breve termine per assumere o riassumere servizio, con diffida di decadenza dall'impiego in caso di persistente assenza. In ogni caso, la decadenza dall'impiego ha efficacia dal giorno in cui si e' verificato il fatto che vi ha dato luogo, ancorche' sia dichiarata in tempo successivo. I provvedimenti previsti nel presente articolo sono adottati dai direttori centrali o dai direttori compartimentali, rispettivamente, per il personale delle sedi centrali dei servizi e per il personale di compartimenti. Nei confronti dei direttori centrali e dei direttori compartimentali i provvedimenti stessi sono adottati dal direttore generale. I provvedimenti di cui al quarto e quinto comma sono definitivi.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	VIII — Estinzione del rapporto
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-160-procedimento-per-la-dichiarazione-e-decorrenza-della-decadenza/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it